



Il matrimonio come rapporto: la società coniugale

Autore : Edizioni Simone

Data: 14/05/2016

Diritti e doveri tra coniugi: coabitazione, assistenza morale e materiale, fedeltà, collaborazione, contribuzione; l'illecito endofamiliare.

La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, fissando per essi una serie di diritti e di doveri reciproci. La riforma del diritto di famiglia (artt. 143-148) ha cercato di adeguare la normativa sui diritti e doveri dei coniugi al principio fondamentale dell'art. 29 Cost. che sancisce che: «il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare». In particolare questo principio trova applicazione:

- nell'art. 143, secondo cui il marito e la moglie acquistano gli stessi **diritti** e assumono gli stessi **doveri**;

- nell'art. 144, il quale stabilisce che i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e attribuisce a ciascuno il potere di attuare l'indirizzo concordato.



In caso di disaccordo ciascun coniuge — senza formalità — può chiedere l'intervento del giudice e questi, qualora non riesca a raggiungere una soluzione concordata, adotta (con provvedimento non impugnabile) la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia (art. 145).

Ai sensi del co. 2° dell'art. 143, dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla:

- **coabitazione**: consiste nella normale convivenza di marito e moglie, e cioè nella comunione di casa e di vita sessuale, che rappresenta precisamente il modello sociale di convivenza coniugale (*more uxorio*) (BIANCA).

Per garantire l'osservanza dell'obbligo di coabitazione, sono previste dalla legge (art. 146) delle sanzioni indirette, e cioè:

- resta sospeso il diritto all'**assistenza morale e materiale** nei confronti del coniuge che si allontani dalla residenza familiare senza causa e rifiuti di ritornarvi (art. 146);

- l'**allontanamento ingiustificato** dalla residenza familiare può giustificare un sequestro conservativo dei beni, per garantire l'obbligo di contribuzione;

- l'art. 570 c.p. punisce come delitto contro l'assistenza familiare l'abbandono del domicilio domestico;

- **fedeltà**: consiste nell'obbligo per i coniugi di astenersi da rapporti sessuali con altra persona. Attualmente, dopo la dichiarazione d'incostituzionalità delle norme che sancivano l'illiceità penale dell'adulterio e del concubinato, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà non ha più alcuna rilevanza penale. Tuttavia, la violazione dell'obbligo di



fedeltà coniugale, costituendo quest'ultimo una regola di condotta imperativa oltre che una direttiva morale di particolare valore sociale (Cass. 9-6-2000, n. 7859), assume rilevanza come elemento per la imputazione della responsabilità della separazione ad uno dei coniugi. In ogni caso, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo del coniuge infedele e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra la condotta addebitata ed il determinarsi della intollerabilità della convivenza (Cass. 12-1-2001, n. 279 e Cass. 13-7-2001, n. 9515). Inoltre, può talora costituire fonte di danno patrimoniale per effetto del discredito eventualmente derivato all'altro coniuge (Cass. n. 2468/75);

- **assistenza e collaborazione:** dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia; ciascun coniuge, cioè, deve far fronte alle esigenze anche materiali dell'altro allorché questi non è in grado di provvedervi. La violazione di quest'obbligo può, peraltro, costituire reato (art. 570 c.p.);

- **contribuzione:** entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia (vedi amplius infra). L'obbligo di contribuzione non è determinabile a priori: esso trova il suo limite e la sua misura nel «regime patrimoniale primario» comprensivo di tutti i bisogni vitali di ordine economico (TRABUCCHI). Al di fuori di questi ultimi, il coniuge può disporre liberamente dei propri redditi. Infine, l'art. 147 pone a carico di ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Detto obbligo nasce dal rapporto di filiazione e non si esaurisce automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dei figli, protraendosi fino a quando questi non siano in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze, sempre che non versino in colpa per il mancato conseguimento di una propria autonomia ed indipendenza.

L'illecito endofamiliare



Nell'ambito di un vasto orientamento formatosi in dottrina e in giurisprudenza (Cass. 18853/2011, 9801/2005), è stata da tempo enucleata la nozione di **illecito endofamiliare**, in virtù della quale la violazione dei doveri familiari non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, poiché dalla natura giuridica degli obblighi stessi deriva che la relativa violazione, qualora comporti la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. Al di là del ricorso a varie figure di danno, diversamente denominate per meri fini descrittivi, deve affermarsi, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Ad esempio, il disinteresse dimostrato dal genitore naturale nei confronti di un figlio per lunghi anni e connotato dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina una violazione, dalle conseguenze ineliminabili, di quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale un elevato grado di riconoscimento e di tutela (Cass. 3079/2015).



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone
**MANUALE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
(DIRITTO CIVILE)**

di Massimiliano Di Pirro, 2015

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**